

INFORMATIVA N. 44/2012

**AUTOTRASPORTO: PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO DELL'ACCISA
RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2012**

*Una nota dell'Agenzia delle Dogane riepiloga le modalità di presentazione
dell'istanza per il rimborso accisa relativo al secondo trimestre 2012*

Argomento:	Autotrasporto: rimborso accise
Fonti:	Nota dell'Agenzia delle dogane prot. n. 78201 del 22 giugno 2012
Data:	4 luglio 2012
Protocollo:	792/PC

L'Agenzia delle Dogane ricorda la tempistica e le modalità con cui fruire dei benefici sul gasolio per autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, relativamente al secondo trimestre 2012.

L'Agenzia delle Dogane ha fornito precisazioni in merito alla presentazione dell'istanza di rimborso per gli incrementi di accisa relativi al consumo di gasolio effettuato nel corso del **secondo trimestre 2012** da parte degli autotrasportatori.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2012 la presentazione dell'istanza è divenuta trimestrale.

Si riepilogano, di seguito, i requisiti dei soggetti beneficiari, gli importi del rimborso spettante, i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

L'agevolazione in argomento è riconosciuta:

- a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
- c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;
- d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Si segnala che dal 1° gennaio 2008 non sono beneficiari dell'agevolazione gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate.

Analogamente a quanto indicato relativamente alle istanze annuali, l'Agenzia delle Dogane raccomanda agli uffici la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a) e lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni.

2. IMPORTO DEL BENEFICIO

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il **1° aprile 2012 ed il 30 giugno 2012** ed in conseguenza delle variazioni dell'accisa intervenute nel periodo, l'entità del beneficio riconoscibile è quantificato come segue in relazione ai diversi periodi:

Consumi effettuati (Periodo)		Rimborso (per mille litri di prodotto)
Dal	al	euro
1° aprile 2012	7 giugno 2012	189,98609
8 giugno 2012	30 giugno 2012	209,98609

3. L'ISTANZA

Nella nota l'Agenzia delle Dogane fornisce alcune precisazioni relativamente alla presentazione dell'istanza per i consumi del 2° trimestre 2012.

La nota ricorda, inoltre, che per gli esercenti attività di autotrasporto i consumi devono essere comprovati mediante le relative fatture di acquisto.

3.1 Modalità di presentazione dell'istanza

Sul sito internet dell'Agenzia delle dogane è reso disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni relative al 2° trimestre 2012 (www.agenziadogane.gov.it). .

Le dichiarazioni devono essere consegnate, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico, al competente Ufficio delle Dogane (o Ufficio delle Dogane di Roma 1 per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).

E' possibile, altresì, effettuare l'invio telematico delle dichiarazioni attraverso il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

Gli utenti interessati devono richiedere all'Agenzia delle Dogane l'abilitazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. (le istruzioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa).

Per la predisposizione dei files, da inviare telematicamente, è possibile utilizzare il software reso disponibile dall'Agenzia (nella sezione "Accise-Benefici per il gasolio autotrazione-Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2012-Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2012"), o fare riferimento al tracciato record (entrambi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle dogane, nella sezione "Accise-Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2012 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2012).

3.2 Termine di presentazione dell'istanza

L'istanza per i consumi del 2° trimestre 2012 deve essere presentata **dal 1° luglio 2012 fino al 31 luglio 2012** (cioè entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare).

Come chiarito dall'Agenzia delle Dogane nella nota del 31 maggio 2012, il termine suddetto non è perentorio: l'esercente l'attività di autotrasporto può presentare l'istanza anche oltre il suddetto termine, ma comunque entro il termine di decadenza biennale decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (si veda Informativa 39/2012).

3.3 Modalità di utilizzo del credito d'imposta

Il codice tributo con cui utilizzare il credito è il **6740**, denominato "*credito d'imposta-agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori*".

Il credito può essere utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

Quindi, la situazione che si presenta relativamente alle istanze trimestrali sinora presentate, è la seguente:

	Nascita del credito (*)	Termine utilizzo in compensazione	Termine presentazione istanza rimborso
1° trimestre 2012	2012	31/12/2013	30/6/2014
2° trimestre 2012	2012	31/12/2013	30/6/2014

(*) Il credito sorge decorsi 60 giorni di silenzio-assenso dalla presentazione dell'istanza (art.4, c.2, DPR n. 277/2000)

Con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell'anno 2012 non operano le limitazioni previste dall'art. 1, c. 53, L. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l'importo complessivo annuo dei crediti d'imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel quadro RU del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di euro 250.000.

Occorre infine segnalare che, nel caso di dichiarazioni mendaci, od uso di atti falsi, rilasciati dai soggetti beneficiari per la fruizione dell'agevolazione, è prevista non solo la decadenza del beneficio, ma anche la rilevanza penale delle violazioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
- Andrea Trevisani -